



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

### Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

#### Parere sullo

schema di direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito concernente i «*Requisiti di accreditamento degli Enti che erogano la formazione in attuazione dell'articolo 16-ter, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*».

approvato nella seduta plenaria n. 118 del 22/12/2023

tenutasi in modalità telematica

#### Premessa

Lo schema di Direttiva oggetto del parere riguarda l'accREDITAMENTO degli Enti per la formazione incentivata, in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 36/2022 che ha disposto l'inserimento dell'articolo 16-ter al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli del personale docente di scuola secondaria.

La materia, già disciplinata dalla direttiva 170/2016, è regolata nell'ambito della Missione-4 del PNRR - Componente 1 - che ha previsto l'istituzione di un organismo qualificato deputato alle linee di indirizzo della formazione del personale scolastico, alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, collegandoli alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento.

In relazione all'oggetto della direttiva, che concerne i requisiti di accREDITAMENTO degli Enti, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) rileva che nel testo si fa riferimento anche alla qualificazione che le associazioni professionali dovrebbero acquisire per poter effettuare percorsi formativi per questa fattispecie. Il CSPI ritiene pertanto che nel titolo della direttiva si debbano precisare i soggetti ai quali è rivolta, e, se riferita ai soli Enti, si debbano eliminare nel testo i riferimenti agli altri soggetti.

Sempre in relazione all'oggetto della direttiva, sarebbe utile chiarire cosa si intende per accREDITAMENTO, qualificazione e riconoscimento in relazione ai diversi soggetti interessati a ciascun aspetto. Considerato inoltre che la direttiva riguarda la formazione incentivata del personale docente, non appare congruente il richiamo in diverse parti del testo alla formazione del personale scolastico.

Il CSPI rileva che aver previsto una procedura di accREDITAMENTO per la sola formazione incentivata possa generare una sovrapposizione con quanto disposto dalla Direttiva 170/2016 (peraltro non citata nelle premesse della Direttiva oggetto del parere) che continua a mantenere la sua validità per l'accREDITAMENTO dei soggetti e dei corsi riferiti alla formazione di tutto il personale scolastico.



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

### Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Sarebbe pertanto necessario esplicitare meglio a quali soggetti è rivolta la procedura, visto quanto previsto all'articolo 5 della direttiva: *“Ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59/2017 è fatto salvo l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito come Enti accreditati per la formazione del personale della scuola”*.

Considerato che i percorsi di formazione incentivata dovrebbero essere attivati nel periodo febbraio/marzo 2024, per rispettare le scadenze previste dal PNRR, andrebbe indicata nel decreto una fase transitoria per consentire ai soggetti già accreditati di partecipare alla progettazione dei percorsi triennali.

Il CSPI ritiene inoltre che nella direttiva debbano essere esplicitati alcuni aspetti indispensabili a inquadrare il sistema dell'accreditamento; in particolare occorre definire:

- il ruolo della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione (SAFI) e del Comitato Scientifico Internazionale;
- le modalità di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento e dell'eventuale revoca dello stesso;
- i soggetti deputati a tale verifica;
- l'attività di monitoraggio e controllo della formazione erogata;
- le funzioni assegnate alla piattaforma SOFIA, citata in premessa.

Il richiamato articolo 16-ter, commi 2 e 3, prevede un decreto emanato dalla SAFI per la definizione degli obiettivi e i contenuti della formazione continua e incentivata, che rappresentano due aspetti fondamentali collegati agli indicatori per l'accreditamento degli Enti. L'assenza di tali riferimenti, persino nelle premesse della direttiva, consente solo parzialmente al CSPI di ricostruire il quadro all'interno del quale si iscrive il provvedimento, non essendo stata fornita documentazione ulteriore, utile alla redazione del presente parere.

Nel merito di alcuni specifici passaggi appare, infine, incomprensibile la scelta di non prevedere un numero minimo di ore per le iniziative di formazione incentivata che gli Enti devono garantire, come non sembra adeguata la richiesta della dichiarazione di *“essere in grado di progettare un percorso formativo di durata triennale, distinto da quelli pregressi”* (articolo 2, comma 8), dal momento che la richiesta di accreditamento è finalizzata proprio alla possibilità di progettare percorsi formativi triennali per la formazione incentivata.

Il parere favorevole del CSPI è condizionato dall'accoglimento delle osservazioni e delle richieste di modifica sopra indicate.